



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
II SEZIONE LAVORO**

Il giudice designato, dr.ssa Maria Teresa Consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa R.G. n. \_\_\_\_\_ incardinata

TRA

\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Chiodetti  
e Giuseppe Sottile

ricorrente

E

\_\_\_\_\_, persona dell'institore Avv. \_\_\_\_\_  
difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_

rappresentata e

resistente

**FATTO E DIRITTO**

La parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver stipulato con la società \_\_\_\_\_ alcuni contratti a termine dal 25.6.2010 all'11.3.2013 e un contratto a progetto con decorrenza 4.9.2013, con originaria scadenza al 3.9.2014, prorogato sino al 2.3.2015. Rilevato che il contratto a progetto conteneva un progetto del tutto generico e che, comunque, le mansioni e le modalità di lavoro (analiticamente descritte in ricorso) erano le medesime osservate durante il periodo di vigenza dei contratti a tempo determinato, e che in ogni caso dovevano ricondursi ad un vincolo di subordinazione, ha chiesto l'applicazione dell'art. 69, commi 1 e 2, d.lgs n. 276 del 2003 e la qualificazione del rapporto intercorso quale rapporto di lavoro subordinato e, in ogni caso, l'accertamento della natura subordinata del rapporto con inquadramento nella posizione economica ed organizzativa B del CCNL \_\_\_\_\_ con mansioni di assistente amministrativo contabile, nonché la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni parametrato alle retribuzioni non percepite dalla data di messa in mora (24.4.2015) sino alla sentenza, sulla base dell'ultimo compenso percepito pari a € 2.820,33 mensili; in subordine, la condanna della convenuta al risarcimento del danno pari a dodici mensilità; in ogni caso, la condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di assenza per maternità dal 17 ottobre



2013 al 17 marzo 2014 e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.

Si è costituita la società *\_\_\_\_\_*, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, affermando in particolare la specificità del contratto a progetto e la natura autonoma della prestazione eseguita.

\*\*\*\*

Parte ricorrente afferma l'assenza di uno specifico progetto, in quanto le mansioni indicate nel contratto sarebbero ordinarie mansioni di lavoro proprie del ciclo produttivo della società convenuta, per nulla riconducibili a un progetto, tanto che risultano svolte da dipendenti *\_\_\_\_\_*; la ricorrente afferma in ogni caso di essere stata adibita a mansioni totalmente differenti da quelle indicate nel contratto a progetto e che la prestazione lavorativa è stata resa con le modalità proprie della subordinazione.

Occorre innanzitutto esaminare le censure di carattere formale sollevate dalla ricorrente.

L'art. 61 nel testo vigente *ratione temporis* richiede(va), per la valida stipulazione di un contratto a progetto, la riconducibilità "ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore" e che il progetto dovesse essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale.

Orbene, tali requisiti non sussistono nel caso di specie.

Il contratto in questione, stipulato in data 29.8.2013, è un "contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto" della durata di 12 mesi e prevede l'affidamento alla ricorrente delle attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto a supporto delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto denominato "svincolo delle somme accantonate presso gli istituti di credito e le concessionarie a seguito di procedure esecutive intentate contro *\_\_\_\_\_*".

Nelle premesse, costituenti parte integrante del contratto, è specificato che la realizzazione del progetto "svincolo delle somme accantonate presso gli istituti di credito e le concessionarie a seguito di procedure esecutive intentate contro *\_\_\_\_\_*" garantirà una più efficiente ed efficace gestione delle procedure esecutive ad oggi registrate garantendo: puntualità negli adempimenti dei titoli esecutivi; la registrazione degli adempimenti inerenti ogni singola procedura esecutiva all'interno del sistema informativo ICA; il monitoraggio e l'analisi dei procedimenti che risultano in corso.

Il contratto prevede lo svolgimento, da parte del collaboratore, delle seguenti attività: 1) reperimento dei fascicoli riguardanti le procedure esecutive presso la direzione centrale legale e contenzioso; 2) monitoraggio dello stato della procedura attraverso l'analisi dei dati presenti sul sistema informatico ICA; 3) accertamento presso il Tribunale civile di Roma della reale estinzione delle procedure assicurative, provvedendo alla richiesta dei relativi certificati di estinzione; 4) verifica con le banche e gli istituti di credito al fine di assicurare la trasmissione dei certificati di estinzione in modo da garantire il tempestivo svincolo delle somme; 5) verifica con le concessionarie al fine di assicurare la trasmissione dei certificati di estinzione; 6) trasmissione dei certificati di estinzione alla direzione centrale amministrazione e finanza e relativa richiesta dell'effettivo svincolo delle somme; 7) stesura dei report



rappresentativi degli importi effettivamente svincolati; 8) verifica presso il Tribunale di Roma dei procedimenti di accertamento dell'obbligo del terzo; 9) predisposizione di ciascun atto necessario alla conclusione della procedura e conseguente registrazione nel sistema informativo ICA.

Il contratto prevede altresì che il collaboratore predisponga e consegni dei rapporti di analisi e studio, comprensivi della diagnosi dello stato di fatto e delle azioni previste per rimuovere le criticità riscontrate secondo le modalità e i tempi concordati con il referente aziendale.

Orbene, già sul piano formale risulta chiaro che il “progetto” non risulta essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, consistendo in una mera elencazione di attività; né può ritenersi un “progetto” lo “svincolo delle somme accantonate presso gli istituti di credito e le concessionarie a seguito di procedure esecutive intentate contro .....” che lungi dal costituire un “determinato risultato finale” deve ritenersi piuttosto identificabile con una delle ordinarie attività della società (come confermato dal teste .....).

La specificità richiesta dalla norma impedisce di configurare una valida collaborazione quando l'attività coincida con l'oggetto sociale dell'azienda e sia versata indistintamente nel ciclo dell'ordinaria attività aziendale, senza che ricorra un tratto peculiare del progetto/programma che valga a distinguerlo dall'attività ordinaria o ragioni particolari che abbiano richiesto una deviazione dall'usuale impostazione organizzativa imprenditoriale tesa alla realizzazione dell'oggetto sociale. La collaborazione deve, pertanto, poter essere ricondotta all'interno di un progetto aziendale connotato da specifiche caratteristiche, che non rappresenti, peraltro, la mera scomposizione di fasi, procedimenti, normalmente svolte dall'impresa. Ciò è reso evidente dalla *ratio* perseguita dalla norma (sia impedire l'utilizzo fraudolento delle collaborazioni sia favorire l'aumento del tasso di occupazione mediante criteri di flessibilità e adattabilità alle esigenze aziendali), dalla durata determinata o determinabile della collaborazione (art. 62, comma 1, lett. a), dal fisiologico perseguimento della “realizzazione” del progetto che determina la risoluzione del contratto (art. 67, comma 1).

Va rilevato che, proprio in considerazione delle difficoltà interpretative poste dalle disposizioni esaminate, il legislatore ha modificato l'art. 61 del decreto legislativo n. 276 incentrando il contratto a progetto sui seguenti requisiti: uno o più progetti specifici, che siano funzionalmente collegati ad un determinato risultato finale, che non siano la mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, con l'esclusione dell'affidamento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (art. 1, comma 23 della legge n. 92/2012). La valutazione congiunta di tutti questi elementi fa ritenere che il legislatore abbia inteso limitare la collaborazione autonoma, proprio a fini antielusivi della disciplina in materia di lavoro subordinato, solamente ad attività che richiedano un peculiare apporto ideativo (“progetto”) e presuppongano specifiche capacità professionali, con esclusione di mere attività innovative delle modalità organizzative e temporali della struttura del committente (“programma”). La novella si applica, espressamente, ai contratti a progetto stipulati in data successiva all'entrata in vigore della legge (18.7.2012).



L'attività descritta nel contratto, pur non potendo identificarsi con l'oggetto sociale della convenuta, non sembra presentare caratteristiche che possono far ritenere sussistente un collegamento funzionale con un determinato risultato finale.

Ad ogni modo, dall'istruttoria svolta è emerso in modo chiaro che la ricorrente non sia mai stata adibita alle attività indicate nel contratto a progetto.

Particolarmente chiara e attendibile risulta la deposizione del teste

, indicato da entrambe le parti, il quale ha dichiarato: “lavoro alle dipendenze della società resistente, dal 1998; nel 2013, come ora, ero responsabile dell'ufficio esecuzioni e cessioni di credito, a tempo pieno dal lunedì al venerdì per 36 ore settimanali, con entrata dalle 7,45 e uscita alle 16,45. Conosco la ricorrente in quanto ha lavorato presso mi è stata presentata dal mio direttore dell'epoca chiedendomi di utilizzarla come risorsa nel mio ufficio, ero la figura di riferimento della ricorrente. si occupa per il mio ufficio di inserimenti in ICA che sarebbe una struttura informatica nella quale vengono inserite le notizie sulle cause dell' tra cui anche le esecuzioni, è un dipendente ed io ero e sono il suo superiore. Sono il responsabile delle esecuzioni, nel 2013 gestivo la parte delle procedure esecutive di in tutta Italia sia dove siamo terzi sia dove siamo debitori; io verificavo lo stato dei giudizi delle esecuzioni e lo dettavo a che lo inseriva nella maschera informatica, con i dati relativi alle parti, al giudice, allo stato del giudizio, in modo da tenere sotto controllo la procedura di pignoramento. Lo svincolo delle somme veniva fatto dal ragioniere a cui trasmettevano il certificato di estinzione insieme al provvedimento giudiziale di estinzione. operava nei confronti delle banche lo svincolo delle somme che erano vincolate presso i conti correnti di Svolgevamo le attività di cui al capitolo 11 di cui mi viene data lettura. La dott.ssa si occupava della predisposizione delle dichiarazioni di terzo Ho utilizzato la ricorrente per l'attività relativa della cessione di credito, siccome il direttore e il dirigente mi hanno detto di utilizzarla per le cessioni di credito tanto ho fatto. Precisamente, io avevo l'atto di cessione e lo facevo verificare alla ricorrente, poi ne parlavamo e cercavamo di risolvere i vari problemi che si venivano a creare con l'atto di cessione, sempre a livello giuridico, analizzando la normativa. Non ricordo esattamente l'anno in cui ho iniziato a lavorare con la ricorrente, comunque doveva essere 2012 o 2013. Si è occupata sempre di cessione di credito. Ricordo che in precedenza la ricorrente era stata assunta con contratti a termine e per sostituzioni di maternità, stava sempre a contatto con l'ufficio legale sia a Roma che a Napoli ma non so nel dettaglio di cosa si occupasse. Era comunque in un altro ufficio, credo fosse concessioni autostradali. Confermo che la ricorrente svolgeva le mansioni di cui al capitolo 2 del ricorso di cui mi viene data lettura, alle riunioni veniva con me. Ero io che davo istruzioni e direttive alla ricorrente, cercavamo di fare il lavoro nel modo migliore possibile. Ero io che firmavo le note predisposte dalla ricorrente, quindi concordavamo il contenuto delle note. La ricorrente non aveva un orario fisso di lavoro, stava in ufficio negli orari di ufficio, veniva tutti i giorni, la mattina e andava via il pomeriggio. In caso di assenza, la ricorrente me lo comunicava, ad esempio mi diceva “guarda domani non vengo”; se aveva bisogno di entrare più tardi, arrivava più tardi e in quel momento cominciavamo a lavorare. in



caso di ferie, me lo comunicava a voce, non aveva bisogno di permessi scritti, non glieli abbiamo mai chiesti. Il piano ferie c'era ma solo per gli altri dipendenti, non per la ricorrente. Non è capitato che io dicessi alla ricorrente che non poteva assentarsi perché avevamo del lavoro da fare, lei mi comunicava che sarebbe stata assente e io dicevo "va bene". La ricorrente aveva una sua scrivania con computer e stampante, a suo uso esclusivo, aveva una casella email di [redacted] attivata per farla lavorare. Quando la ricorrente era assente, il lavoro lo svolgevo da solo perché eravamo solo io e la ricorrente ad occuparci della cessione del credito. Sul capitolo 24 della memoria, la ricorrente svolgeva solo le attività di cui ai numeri 1, 2 però sempre solo relativamente alla cessione del credito. Le altre attività di cui mi ha dato lettura erano svolte da me in parte insieme a [redacted] 1 in parte alla dott.ssa [redacted]. La n. 3 da [redacted] è proprio un altro ufficio. Quando la ricorrente voleva assentarsi lo diceva a me o a volte alla sig.ra [redacted] che faceva un po' le funzioni di segretaria. Non ho mai adottato provvedimenti di rimprovero o altro nei confronti della ricorrente, né mi risulta che lo abbiano fatto altri. La ricorrente si è assentata per maternità, ha comunicato all'azienda che non sarebbe venuta".

Il testimone ha infatti confermato lo svolgimento pieno e continuativo delle mansioni dedotte in ricorso e afferenti ad attività del tutto diverse da quelle indicate nel contratto a progetto.

Le circostanze affermate dal teste hanno poi trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal teste [redacted] ("Dal 2005 mi occupo di cessioni di credito ... La ricorrente si interfacciava con me per quello che riguardava le cessioni di credito, lei si occupava dell'aspetto legale ed io di quello amministrativo, eravamo in contatto tutti i giorni attraverso telefono mail o lettere. La ricorrente curava tutto l'aspetto legale, se l'impresa stava a posto, se c'erano pignoramenti in corso. La ricorrente era l'unica con cui mi interfacciavo per la cessione di credito") e dal teste indicato da parte resistente [redacted] ("la ricorrente si occupava delle cessioni di credito, della parte legale. Non so di preciso le attività che la ricorrente svolgeva in quanto [redacted] dava le pratiche direttamente a lei quindi non so esattamente di cosa si trattasse, sicuramente erano sempre relative alle cessioni di credito").

Non essendo ravvisabile un nesso funzionale tra l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente e le attività indicate nel contratto a progetto, deve ritenersi che manchino le condizioni previste dall'art. 61 per la valida stipulazione di un contratto a progetto; deve pertanto trovare applicazione l'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 che impone di considerare tale rapporto di natura subordinata ed a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione, a prescindere dalla verifica in ordine alla subordinazione. La disposizione, si rileva per inciso, è stata anch'essa novellata dalla legge n. 92 del 2012 che ha precisato – mediante intervento esegetico – come l'individuazione di un progetto specifico costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione (art. 1, comma 24).

Premesso che non è oggetto di contestazione l'applicazione del CCNL del personale non dirigente di [redacted] deve rilevarsi che le mansioni disimpegnate dalla lavoratrice come allegate in ricorso e concordemente descritte dai testimoni rientrano pienamente nel profilo rivendicato dalla lavoratrice di assistente amministrativo contabile (posizione economica ed organizzativa B, tra l'altro già



riconosciuta alla lavoratrice nei precedenti contratti a termine) cui rientra, in particolare, il lavoratore che “svolge, in base alla propria professionalità specifica, nell’ambito di direttive, attività istruttoria e di revisione di pratiche o provvedimenti relativi all’attività del settore di applicazione, senza valutazioni discrezionali, provvedendo alla predisposizione della connessa documentazione e corrispondenza”.

Deve pertanto disporsi il ripristino del rapporto di lavoro con inquadramento della lavoratrice nella posizione economica ed organizzativa B profilo assistente amministrativo contabile.

Dalla conversione in rapporto di natura subordinata sin dalla costituzione deriva per legge l’obbligo di regolarizzare la posizione previdenziale e assistenziale della lavoratrice.

Per quanto attiene ai diritti di natura economica discendenti dal riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro tra le parti, deve evidenziarsi che l’obbligo retributivo a carico del datore di lavoro è escluso, per ormai consolidata giurisprudenza, durante gli intervalli non lavorati sul presupposto generale che al dipendente che cessi l’esecuzione della prestazione lavorativa alla scadenza del termine apposto non spetta la retribuzione finché non provvede ad offrire la prestazione lavorativa determinando una “*mora accipiendi*” (cfr. Cass. 25 novembre 2003, n. 17987). Infatti, il dipendente che cessi l’esecuzione della prestazione lavorativa relativamente ad un rapporto autonomo poi dichiarato nullo con dichiarazioni di sussistenza *ab origine* di un rapporto di lavoro subordinato, non ha diritto alla retribuzione finché non provveda ad offrire la prestazione determinando una situazione di *mora accipiendi* del datore di lavoro. In base a questo principio, sulla base della regola della effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro, al di fuori delle espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetta soltanto se la prestazione viene eseguita, salvo che il datore versi in una situazione di *mora accipiendi* nei confronti del dipendente (cfr. Cass. 25 maggio 2009, n. 12011; 12 marzo 2009, n. 6010; 27 marzo 2008, n. 7979; 13 aprile 2007, n. 8903; 27 ottobre 2005, n. 20858; 1 dicembre 2003, n. 18354; 26 maggio 2003, n. 8352; 17 ottobre 2001, n. 12697; 26 maggio 2001, n. 7186).

L’offerta dell’esecuzione della propria prestazione lavorativa deve avvenire perciò, per avere conseguenze sul piano patrimoniale, esclusivamente costituendo in mora il datore di lavoro ex art. 1217 c.c.

Oltre a ciò deve essere precisato che nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato vertendosi in una ipotesi di inadempimento contrattuale e non di licenziamento non può trovare applicazione la tutela prevista dalla legge contro i licenziamenti ingiustificati ma, si determina esclusivamente una obbligazione a carattere risarcitorio con le conseguenze di cui all’art. 1223 c.c.

Nel caso in esame, la lavoratrice ha messo in mora la società mediante l’invio della raccomandata pervenuta in data 24.4.2015 in cui chiede il ripristino del rapporto (e in ordine alla quale non vi sono contestazioni da parte della società resistente). Pertanto, a decorrere dal 24.4.2015 sono dovute al lavoratore le retribuzioni determinate facendo riferimento al parametro mensile riferibile all’inquadramento



contrattuale riconosciuto (€ 2.249,00 come da buste paga in atti relative al periodo in cui la lavoratrice ha lavorato in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il medesimo inquadramento riconosciuto). L'inapplicabilità del meccanismo di cui all'art. 18 dello statuto dei lavoratori comporta che il risarcimento del danno dovrà essere corrisposto fino alla data di pubblicazione della sentenza, non essendo altrimenti possibile una condanna per il futuro.

Non si ritiene possa trovare applicazione l'art. 32, comma 5, l. 183/2010, norma specificamente riferita ai contratti a tempo determinato.

Considerato che non è contestato che la lavoratrice durante il periodo coperto dal contratto è stata assente per maternità dal 17.10.2013 al 17.3.2014 e che ha percepito dall'Inps € 2.059,43 (come da documentazione depositata su ordine del giudice sulla quale non vi è stata contestazione), la società resistente deve essere condannata al pagamento della indennità di maternità pari all'80% della retribuzione secondo il livello di inquadramento di spettanza, detratto quanto già percepito dall'Inps per lo stesso titolo nel medesimo periodo ossia al pagamento della somma di € 6.936,57 (80% di € 2.249,00 per 5 mesi – 2.059,43).

Deve rilevarsi infine che del tutto generiche appaiono le deduzioni di parte resistente in ordine all'aliunde perceptum e di conseguenza meramente esplorative le richieste istruttorie avanzate.

La società datrice di lavoro, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore della lavoratrice delle spese di giudizio liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle di cui al D.M. 55/2014.

#### P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,  
dichiara che tra i ..... e i ..... si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 4 settembre 2013, e, per l'effetto, condanna la società ..... a riammettere ..... con inquadramento nella posizione economica ed organizzativa B – assistente amministrativo contabile – CCNL dei dipendenti .....  
condanna la società ..... al risarcimento del danno in favore di ..... commisurato alle retribuzioni globali di fatto dovute a decorrere dal 24.4.2015 fino ad oggi, calcolate sulla base di una retribuzione mensile di € 2.249,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;  
condanna ..... al pagamento in favore di ..... della somma di € 6.936,57 per indennità di maternità;  
condanna ..... al rimborso in favore di ..... a delle spese processuali che si liquidano in € 4.050 oltre € 607,00 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, 02/03/2017

Il giudice  
Maria Teresa Consiglio

